



***Sintesi delle principali misure fiscali e contabili
introdotte con i Decreti «Cura Italia» e «Liquidità» a
seguito dell'emergenza Covid 19***

STUDIO SIGNORI
PROFESSIONISTI ASSOCIATI

Aprile 2020

Le misure fiscali e contabili

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi

La disposizione prevista dall'art. 18 del Decreto Liquidità è diretta a sostenere gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta per effetto delle conseguenze dovute al diffondersi del Covid 19.

Per tali soggetti sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i seguenti versamenti:

- ∅ ritenute fiscali alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (ivi incluse le addizionali regionale e comunale);
- ∅ contributi previdenziali ed assistenziali;
- ∅ i versamenti IVA;
- ∅ premi per l'assicurazione obbligatoria.

La sospensione trova altresì applicazione anche per quei soggetti con ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro che hanno però subito una riduzione del fatturato superiore al 50 %.

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione trova applicazione a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

La sospensione non è prevista per il versamento delle ritenute d'acconto operate sui compensi percepiti dai lavoratori autonomi (codice tributo 1040).

Si rammenta che il differimento al 30 giugno include anche la trasmissione telematica (i) del Modello IVA 2020, inizialmente fissata al 30 aprile, e (ii) della LIPE – Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA per i mesi di gennaio, febbraio, marzo (per i contribuenti «mensili») e del I trimestre 2020 (per i contribuenti «trimestrali»).

Segue: le misure fiscali e contabili

Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari

L'art. 19 del Decreto Liquidità prevede in favore dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta relativo all'anno 2019, il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Cura Italia) e il 31 maggio 2020 alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e ritenute d'acconto sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale deve risultare che i ricavi ed i compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Metodo previsionale acconti giugno

Al fine di agevolare tutti i contribuenti, l'art. 20 favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti IRPEF, IRES ed IRAP dovuti per l'anno 2020 utilizzando il metodo "previsionale" anziché il metodo "storico". A tal fine, la norma stabilisce, solo per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di scostamento dell'importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'Irap, entro il margine del 20 per cento. In tal modo la norma favorisce quindi la possibilità di determinare l'acconto sulla base del metodo previsionale anziché di quello storico.

Rimessione in termini per i versamenti

In considerazione del periodo emergenziale, il Decreto Liquidità, art. 21, consente di considerare regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 per effetto dell'articolo 60 del Decreto Cura Italia, se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Segue: le misure fiscali e contabili

Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020

Al fine di consentire ai sostituti d'imposta di avere più tempo a disposizione per l'effettuazione degli adempimenti fiscali, in conseguenza dei disagi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e, nel contempo, di permettere ai cittadini e ai soggetti che prestano l'assistenza fiscale di essere in possesso delle informazioni necessarie per compilare la dichiarazione dei redditi, solo per l'anno 2020, l'art. 22 del Decreto Liquidità differisce al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati ed ai redditi di lavoro autonomo.

Proroga dei certificati in materia di appalti

La norma contenuta nell'art. 23 del Decreto Liquidità proroga espressamente la validità dei certificati previsti dall'articolo 17-bis del D.Lgs. 241 del 9 luglio 1997, in materia di appalti, emessi dall'Agenzia delle entrate. In particolare, la proroga si riferisce ai certificati emessi entro il 29 febbraio 2020 prorogandone la validità fino al 30 giugno 2020, al fine di evitare, in considerazione della situazione connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, accessi da parte di contribuenti agli uffici dell'Agenzia.

Assistenza fiscale a distanza

La norma intende agevolare la tempestiva presentazione della dichiarazione mediante il modello 730 rendendo più snelle le modalità di rilascio della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata e della relativa documentazione, ferma restando la regolarizzazione alla cessazione dello stato di emergenza.

In pratica, l'articolo 25 del Decreto Liquidità prevede che, per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria, i soggetti titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilati, possano inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati (i) la copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta relativa al 2019, (ii) la copia della documentazione necessaria, (iii) la copia del documento di identità.

Inoltre, in caso di mancanza di scanner e stampanti, il contribuente può inviare anche un'autorizzazione ad operare tramite strumenti elettronici volti ad assicurarne la provenienza quali, ad esempio, utilizzando un messaggio audio o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto o depositando il tutto in cartelle condivise nel cloud dell'intermediario. Le stesse modalità sono consentite anche per autorizzare la presentazione di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS per conto del contribuente da parte dell'intermediario.

Una volta cessata l'attuale situazione emergenziale, resta fermo l'obbligo di regolarizzazione, con consegna delle deleghe sottoscritte e della documentazione con le modalità ordinarie.

Segue: le misure fiscali e contabili

Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

La norma contenuta nell'art. 26 del Decreto Liquidità prevede che, nel caso in cui l'ammontare dell'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l'importo complessivo dell'imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno. Se, considerando anche l'imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno, l'importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell'imposta relativa al primo e secondo trimestre dell'anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno di riferimento.

Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre solare dell'anno.

Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole

L'articolo 27 del Decreto Liquidità neutralizza gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci operate nell'ambito di programmi ad uso compassionevole, equiparando ai fini IVA la cessione di detti farmaci alla loro distruzione ed escludendo la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette. Di norma è infatti impedito che a tali farmaci possa applicarsi la detrazione dell'IVA ed è prevista la tassazione ai fini del reddito di impresa.

Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato

L'articolo 29 del Decreto Liquidità, per agevolare la digitalizzazione di quelle controversie attivate dalle parti con modalità cartacee, prevede l'obbligo per le parti di depositare gli atti successivi e notificare i provvedimenti giurisdizionali tramite modalità telematiche.

Inoltre, gli uffici giudiziari possono notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto oppure, in mancanza, attraverso il deposito presso l'ufficio di segreteria delle commissioni tributarie o la cancelleria competente.

Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione e sanificazione nei luoghi di lavoro

La disposizione prevista dal Decreto Liquidità, art. 30, estende le tipologie di spese ammesse al credito d'imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro di cui all'articolo 64 del Decreto Cura Italia, includendo quelle relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all'acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

Il credito d'imposta è attribuito, fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nella misura del 50% delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2020.

Segue: le misure fiscali e contabili

Credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo per immobili commerciali accatastati C/1

Viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione sostenuto per il mese di marzo 2020 per le locazioni commerciali riguardanti in via esclusiva gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1; non compete in alcun modo per gli immobili D/8 e spetta solo agli inquilini che abbiano pagato i canoni di locazione in quanto, secondo l'Agenzia delle Entrate, la finalità della norma è quella di ristorare il contribuente da un costo effettivamente sostenuto come chiarito dalla circolare n. 8/E del 2020 che definisce il perimetro di applicazione della disposizione.

Incumulabilità dell'indennità di 600 euro professionisti e pensioni

L'art 34 in materia di accesso all'indennità di 600 euro, con ogni probabilità elevata a 800 euro per i mesi di aprile e maggio stando alle anticipazioni rese da esponenti del Governo sull'imminente Decreto di aprile, riservata ai professionisti iscritti alle Casse ordinistiche, prevede che possono averne accesso esclusivamente:

- ∅ professionisti iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
- ∅ non titolari di pensione di anzianità e di vecchiaia.

Tali parametri comportano l'esclusione di quei professionisti che svolgono anche attività di lavoro dipendente che comporti l'iscrizione alle gestioni INPS.

PIN INPS semplificato nel periodo di emergenza

Per tutta la durata dello stato di emergenza, l'INPS è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata, acquisendo solo in via telematica gli elementi necessari all'identificazione del richiedente. Al termine del periodo emergenziale si renderà nuovamente necessaria la verifica con riconoscimento diretto oppure con riconoscimento facciale da remoto con una apposita procedura.

Segue: le misure fiscali e contabili

Trasformazione in credito d'imposta delle imposte anticipate (DTA)

L'articolo 55 del Decreto Cura Italia prevede che, qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti (considerati tali quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto) può trasformare in credito d'imposta una quota delle attività per imposte anticipate (DTA) riferite ai seguenti componenti:

- Ø perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile, alla data della cessione;
- Ø importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto (eccedenze ACE) non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione.

Ai fini della presente norma, i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Inoltre è stabilita una quota massima di DTA trasformabili in credito d'imposta, pari al 20% del valore nominale dei crediti ceduti.

Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti di cui sopra possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio.

I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione, essere ceduti o essere chiesti a rimborso.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano, i) alle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto o lo stato di insolvenza, ii) alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Interventi in materia accertativa e di riscossione

Si sintetizzano di seguito le principali misure adottate con riferimento all'attività di accertamento e riscossione:

- Ø sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da (i) cartelle di pagamento, (ii) avvisi di accertamento e di addebito in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020;
- Ø sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione fino al 31 maggio 2020;
- Ø differimento al 31 maggio 2020 della rata scaduta il 28 febbraio relativa alla "Rottamazione-ter" e della rata in scadenza il 31 marzo del "Saldo e Stralcio".

Si evidenzia inoltre l'abrogazione della previsione, inizialmente introdotta con il Decreto «Cura Italia», che fissava al 31 dicembre del secondo anno successivo il termine di prescrizione e di decadenza a favore dell'amministrazione in scadenza nel 2020.

- Ø Per quanto attiene l'attività di consulenza, si prevede la sospensione, sempre dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini entro i quali l'Agenzia delle Entrate è tenuta a fornire risposta, anche a seguito della presentazione di documentazione integrativa da parte del contribuente, alle istanze di interpello.
- Ø L'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni operative in merito alla gestione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini e chiarito che, per lo stesso periodo, sono altresì sospesi i termini entro i quali i contribuenti sono, di norma, tenuti a rispondere alle richieste inoltrate dagli uffici.

STUDIO SIGNORI

PROFESSIONISTI ASSOCIATI



GENEVA GROUP INTERNATIONAL
Independent Member

LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9/10 – 00196 ROMA
TEL +39 06.32.85.21 FAX +39 06.32.85.23.51
VIA LARGA 19 – 20123 MILANO
TEL +39 02. 58.31.69.18 FAX +39 02.58.43.85.05
P. IVA 06449701009

studiosignori@studiosignori.com – www.studiosignori.it

